



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa	Chiara Campagner	- Presidente, relatore, estensore
dott.ssa	Lisa Torresan	- Giudice
dott.ssa	Sara Pitinari	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 8211/2019 R.G.

promosso da:

Andrea Paolo Maria DONA' DALLE ROSE, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv. Ugo Campaner e Sabrina Fattore e con domicilio eletto presso il loro studio sito in Venezia Mestre, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
- attore-

contro

ANDREA DONA' DALLE ROSE & C. spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in giudizio dagli avv. Ferruccio Auletta e Francesco Mercurio e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Venezia Mestre, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
- convenuta-

avente per oggetto: impugnativa delibere assembleari





CONCLUSIONI

Parte attrice così conclude come da atto di citazione:

“Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

a) in via preliminare, in accoglimento del ricorso ex art. 2378 cod. civ. che verrà depositato al momento dell’iscrizione a ruolo del presente giudizio, sospendere l’esecuzione delle deliberazioni assembleari della Andrea Donà dal-le Rose & C. s.p.a. assunte in data 16 maggio 2019 e indicate nel relativo verbale notarile come I, II, III, IV, VI, VII, IX, meglio rappresentate in narrativa, per le ragioni ivi esposte, oltre che per i motivi di cui al ricorso medesimo;

b) nel merito, dichiarare nulle ovvero annullare per tutti i motivi esposti in narrativa le deliberazioni assembleari della Andrea Donà dalle Rose & C. s.p.a. assunte in data 16 maggio 2019 e indicate nel relativo verbale notarile come I, II, III, IV, VI, VII, IX, meglio rappresentate in narrativa;

c) nel merito, comunque condannare in via generica la Andrea Donà dalle Rose & C. s.p.a. al risarcimento del danno in favore del dott. Andrea Paolo Maria Donà dalle Rose, da liquidarsi in separata sede, a seguito dell’adozione delle deliberazioni assembleari della Andrea Donà dalle Rose & C. s.p.a. assunte in data 16 maggio 2019 e indicate nel relativo verbale notarile come I, II, III, IV, VI, VII, IX, meglio rappresentate in narrativa, per tutti i motivi sopra esposti.

Con vittoria di compensi e spese, anche generali.”

La convenuta così conclude come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni:

“voglia il Tribunale adito, ogni diversa e contraria domanda ed istanza respinta, e previo ogni più utile accertamento del caso, rigettare le domande avversarie per i motivi esposti in causa. Con vittoria di spese di lite, comprese le spese generali nella misura di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni”.

Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner,





udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti,
esaminati gli atti e i documenti di causa,
ha ritenuto:

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato alla società convenuta Andrea Donà Dalle Rose & spa, l'attore Andrea Paolo Maria Donà delle Rose, esponeva di essere socio di Andrea Donà Delle Rose & c. spa con una partecipazione pari al 51% delle azioni ordinarie, che gli consente di detenere la maggioranza del 51% nell'assemblea ordinaria e pari al 19,61% delle azioni privilegiate legittimate al voto solo nell'assemblea straordinaria, in cui esprime il 35,31% dei voti.

I soci della Società appartengono ai gruppi familiari riferibili ai tre fratelli Donà dalle Rose con i loro figli, e rispettivamente: Andrea Paolo Maria, odierno esponente (con i figli Benedetta, Camilla e Lodovico); Rosanna (con i figli Chiara Margherita, Giacomo, Giovanni, Ilaria Puri Purini); Isabella (con i figli Ascanio, Curzio, Virginia, Vittoria Recchi).

Le sorelle del dott. Andrea Donà dalle Rose, ciascuna con i propri figli, esprimono invece la maggioranza nell'assemblea straordinaria, detenendo il 63,69% delle azioni dotate di diritto di voto in assemblea straordinaria.

Impugnava le delibere assembleari assunte dall'assemblea straordinaria della società in data 16 maggio 2019 con il voto determinante di Isabella e Rosanna Donà dalle Rose e i rispettivi gruppi familiari, con le quali è stato modificato lo Statuto della società e sono stati introdotti i seguenti principi:

- necessità della preventiva autorizzazione assembleare per tre categorie di atti rilevanti, secondo l'elenco di materie contenuto negli artt.17.3. e 27.1 dello Statuto: 1) atti di disposizione a qualsiasi titolo, compresi gli investimenti e operazioni di valorizzazione delle partecipazioni; 2) acquisizioni o cessioni di partecipazioni, rami di azienda e beni, nonché affitti e conferimenti di valore superiore ad un milione di euro; 3) nuovi finanziamenti e operazioni non previste nel business plan o nel budget annuale che comportino debiti o garanzia e per oltre tre milioni; secondo l'attore, tenuto conto dell'oggetto sociale della società che è una holding e dell'innalzamento del quorum deliberativo dell'assemblea ordinaria al 65%, da



un lato il consiglio di amministrazione sarebbe stato spogliato della gestione sociale, in violazione dell'art. 2380 bis c.c. e del riparto di competenze tra gli organi sociali, dall'altro l'innalzamento del quorum deliberativo in sede assembleare implica il potere di veto dei soci di minoranza;

- integrale distribuzione degli utili di esercizio, al netto del 5% destinato a riserva legale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea ordinaria che potrà limitare o escludere la distribuzione degli utili netti, con una votazione da assumersi a maggioranza del 65% del capitale sociale, in asserita violazione dell'art. 2433, 1° comma c.c., che demanda all'assemblea la decisione se distribuire gli utili o distribuirne meno del 100% e con pregiudizio delle politiche prudenziali di rafforzamento patrimoniale/finanziario della società;

- possibilità che i soci, con partecipazione al 10%, chiedano la convocazione dell'assemblea ad un singolo consigliere di amministrazione, sulla base del novellato art. 14.1 dello Statuto, in violazione dell'art. 2367 c.c. che attribuisce al Consiglio di Amministrazione il potere di convocazione dell'assemblea.

Deduceva, inoltre, che le delibere I-IV, VI-VII e IX sono viziose da abuso di potere per i seguenti motivi:

“i”. l'organo amministrativo viene svuotato delle sue competenze gestorie tipiche ed esclusive a favore dell'assemblea ordinaria;

“ii”. l'assemblea ordinaria viene sottoposta a un potere di veto dei soci di minoranza in tale assemblea (tramite il quorum del 65% del capitale sociale anche in seconda convocazione), con conseguente soppressione delle prerogative di legge attribuite al socio di controllo di diritto;

“iii”. la convocazione dell'assemblea anche ordinaria avviene in via di “autogestione”, con una

semplice richiesta al consigliere di amministrazione espressione dei soci di minoranza;

“iv”. la nomina dell'organo amministrativo è attuata mediante il voto di lista, che consente ai soci di minoranza di avere due esponenti in consiglio di amministrazione;

“v”. la presidenza del consiglio di amministrazione è riservata di diritto al primo degli eletti nella seconda lista per numero di voti, quindi di fatto spetta sempre ai soci di



minoranza nell'assemblea ordinaria. Un esponente dei soci di minoranza assume quindi il potere di dirigere le riunioni del consiglio di amministrazione e di stabilire il livello di informazione dei singoli consiglieri;

“vi”. il quorum del consiglio di amministrazione per la stragrande maggioranza, se non la totalità, delle sue competenze è innalzato ai 4/5, così da assegnare un altro formidabile potere di veto anche ai rappresentanti in consiglio dei soci di minoranza (in assemblea ordinaria);

vii. la nomina del collegio sindacale è attuata mediante il voto di lista che consente ai soci di minoranza di avere un esponente nell'organo di controllo;

“viii”. la presidenza del collegio sindacale è riservata di diritto al sindaco esponente dei soci di minoranza nell'assemblea ordinaria, che in tal modo assume il potere di coordinare l'attività di controllo del collegio sindacale.

Concludeva, evidenziando che tutte le modifiche statutarie adottate sono preordinate non al conseguimento dell'interesse sociale, ma allo scopo di far conseguire un vantaggio indebito ai soci di minoranza e pregiudizio delle prerogative del socio di controllo di diritto, con conseguente loro invalidità, posto che viene pregiudicata l'esercizio dell'attività sociale.

Chiedeva che il Tribunale dichiarasse nulle ovvero annulli le deliberazioni assembleari assunte dall'assemblea straordinaria della società Andrea Donà Dalle Rose & C. spa in data 16 maggio 2019 e contrassegnate nel verbale notarile dai numeri I, II, III, IV, VI, VII e IX.

L'attore proponeva, infine, in via cumulativa rispetto all'impugnativa, anche domanda di condanna nei confronti della convenuta ADR per il risarcimento del danno ad esso provocato, consistente nella perdita di valore della partecipazione, data dalla perdita del c.d. premio maggioranza.

Nel presente giudizio formulava esclusivamente domanda di condanna generica nei confronti di ADR, con riserva di agire in separato giudizio per la liquidazione del danno effettivamente subito.

Si costituiva la società, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.

Con riferimento, alle autorizzazioni per alcune categorie di atti gestori richieste all'assemblea, osservava che l'art. 2364, 5° comma c.c. prevede che la assemblea di una società per azioni possa deliberare sulle autorizzazioni richieste dallo Statuto e che resta



impregiudicata la discrezionalità gestoria e la responsabilità dell'operazione in capo agli amministratori.

Ancora, rilevava che l'elenco delle materie sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'assemblea non copre lo spettro delle materie ricomprese nell'oggetto sociale, trattandosi di una holding e non di una società finanziaria che compra e rivende di continuo le partecipazioni.

Con riferimento alla modifica dell'art. 38 dello Statuto, in tema di distribuzione degli utili, richiamava le tesi propugnate in dottrina e giurisprudenza sulla legittimità di clausole analoghe a quella oggetto di scrutinio.

Quanto alle modalità di convocazione dell'assemblea, osservava che lo Statuto di una società per azioni può disciplinare le modalità di convocazione dell'assemblea, anche prevedendo la legittimazione in capo al presidente del C.D.A. o a singoli componenti dell'organo di amministrazione, come confermato anche dal Consiglio Notarile Nazionale nello studio 62-2010 approvato il 15 aprile 2010.

Ulteriore conferma si trae anche dall'art. 2379, 3° comma c.c.

Solo nelle ipotesi in cui la convocazione richieda una relazione del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere previamente convocato il Cda, potendo nelle altre ipotesi pervenire l'avviso di convocazione da un componente del Cda, che avrà cura non solo di inviare la convocazione a ciascun socio, ma anche a tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Parte attrice chiedeva anche in via cautelare la sospensione dell'esecuzione delle delibere contrassegnate nel verbale notarile dai numeri I, II, III, IV, VI, VII e IX assunte dall'assemblea straordinaria di ADR assunte del 19 maggio 2019.

Proponevano intervento adesivo rispetto alle ragioni della società resistente le socie Isabella e Rosanna Donà delle Rose nel giudizio cautelare.

Con ordinanza di data 19.12.2019 e successiva ordinanza di correzione di data 21.2.2020 veniva sospesa l'efficacia esecutiva delle delibere contrassegnate dal numero I, limitatamente alle modifiche apportate all'articolo 27.1 (i) dello Statuto di Andrea Donà dalle Rose & C. S.p.A., e IX nel verbale notarile, assunte dall'assemblea straordinaria di Andrea Donà Dalle Rose & c. spa in data 16.5.2019

La causa veniva istruita solo documentalmente.



Le domande di parte attrice sono parzialmente fondate nei limiti che si espongono.

In primo luogo, deve essere annullata la delibera contrassegnata dal numero I nel verbale notarile (doc.4 fasc. attore), limitatamente alle modifiche apportate all'articolo 27.1 (i) dello Statuto di Andrea Donà dalle Rose & C. S.p.A., assunta dall'assemblea straordinaria di Andrea Donà Dalle Rose & c. spa in data 16.5.2019.

La riforma del 2003 ha ridisegnato le competenze degli organi societari e i rapporti tra l'organo gestorio e l'assemblea, da riguardarsi con riferimento al sistema di amministrazione tradizionale prescelto dalla società resistente.

La norma di riferimento è costituita dall'art. 2380 bis c.c., giusta il quale la gestione dell'impresa è compito esclusivo degli amministratori.

La norma sancisce una netta separazione tra competenze assembleari da un lato e gestorie dall'altro, con preclusione del conferimento all'assemblea di specifiche competenze gestionali su materie statutariamente previste o determinate di volta in volta dagli amministratori, salvo le espresse previsioni derogatorie di cui agli artt. 2361, 2343 bis, 2357 c.c.

Ai sensi dell'art 2364 n. 5 c.c. lo Statuto può richiedere all'assemblea la sola autorizzazione per il compimento di determinate operazioni da parte degli amministratori.

Tale autorizzazione non esonera da responsabilità gli amministratori, ma rimuove un ostacolo al compimento dell'atto. Una volta intervenuta l'autorizzazione, non vi è obbligo del compimento dell'atto, posto che gli amministratori rispondono del compimento di operazioni che, seppure autorizzate, si rivelino comunque dannose per la società o per i terzi.

Orbene, il permanere della responsabilità in capo agli amministratori non comporta che il potere autorizzatorio dell'assemblea non trovi alcun limite: esso può, infatti, essere esercitato con riferimento a specifici e determinati atti gestori o con riferimento a categorie di atti sufficientemente determinate.

Ne consegue l'illegittimità di clausole statutarie, che richiedano l'autorizzazione per intere categorie di atti o per una categoria così ampia da paralizzare l'attività degli amministratori.

Nell'odierna fattispecie, l'art. 17.3 punto 3 prevede che l'assemblea ordinaria deliberi con il voto favorevole della maggioranza qualificata del 65% del capitale sociale, sia in



prima che in seconda convocazione, sulle autorizzazioni preventive di atti di amministrazione previste dall'art. 27 dello Statuto.

L'art. 27 dello Statuto stabilisce che l'autorizzazione è richiesta per:

- (i) decisioni concernenti atti di disposizione a qualsiasi titolo (inclusi gli investimenti delle disponibilità liquide della Società), od operazioni di valorizzazione di partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalla Società, ivi incluse decisioni da cui possano derivare diritti di terzi concernenti dette partecipazioni o l'insorgenza di diritti di recesso, riscatto o altri diritti che abbiano effetti analoghi;
- (ii) decisioni concernenti acquisizioni o cessioni, in qualunque forma realizzate, di partecipazioni in società, rami di azienda, beni mobili o immobili, nonché affitto attivo o passivo e conferimenti di rami di azienda rilevanti per valori eccedenti 1 milione di euro;
- (iii) la conclusione di nuovi finanziamenti e/o operazioni non previste nel business plan o nel budget annuale, che comportino, comunque, l'assunzione di debito in qualunque forma o il rilascio di garanzie per importo eccedente euro 3 milioni;
- (iv) fermo restando quanto stabilito ai precedenti punti da (i) a (iii), decisioni da assumere anche attraverso amministratori designati, negli organi sociali delle Società direttamente o indirettamente partecipate dalla Società, relativamente agli atti di cui ai precedenti punti da (i) a (iii).

L'art. 3 dello Statuto, rubricato oggetto sociale, prevede che:

3.1. La Società ha per oggetto e si propone:

a) operando esclusivamente non nei confronti del pubblico, lo svolgimento in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in altre società, enti, consorzi od imprese e il possesso e la compravendita per conto proprio di titoli pubblici e privati e di strumenti finanziari in genere.

Nell'ambito delle predette attività, la Società ha altresì ad oggetto, sempre operando non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle seguenti attività:

- concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle società, enti, consorzi ed imprese partecipate;



- coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società, enti, consorzi ed imprese partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo;

b) l'acquisto, la valorizzazione, l'affitto, la vendita e la permuta di:

- beni immobili di qualsiasi natura e pregio;

- oggetti artistici e collezioni di arte.

Dall'esame dell'art. 3 dello Statuto si ricava che la società ADdR è tipicamente una holding e come tale acquista e detiene partecipazioni in più società al fine di lucrare (anziché sull'alienazione successiva a un particolare programma di valorizzazione, come avviene nel caso della merchant bank) sui risultati di gestione.

L'acquisto di partecipazioni, di beni mobili, rami di azienda si pone in rapporto strumentale con l'oggetto sociale.

Oltre all'acquisto delle partecipazioni, l'oggetto sociale implica anche la successiva attività di cura e di amministrazione delle partecipazioni (operazioni di valorizzazione).

Orbene, mentre per gli atti elencati sub ii e iii dell'art. 27 è previsto un limite per valore e la norma statutaria concerne, pertanto, solo quegli atti che hanno una rilevanza tale da richiedere il consenso della maggioranza del capitale sociale, la categoria di atti sub (i) è delineata in termini del tutto generici ed indeterminati, includendo atti di disposizioni e operazioni di valorizzazione, senza alcuna ulteriore limitazione per valore e/o per materia.

Tale preventiva autorizzazione per una categoria di atti vasta ed indeterminata interferisce con la normale gestione della società da parte dell'organo gestorio negli ambiti caratteristici di attività, mettendo in pericolo la funzionalità della Società.

Sono invece valide le restanti delibere racchiuse nel punto I del verbale notarile.

Occorre, a tal fine, procedere innanzitutto al vaglio della modifica dell'art. 38 dello Statuto in tema di distribuzione di utili, che recita al comma 2 nel testo novellato: *“gli utili netti risultanti da ciascun bilancio di esercizio, dedotto il 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale verranno ripartiti tra i Soci, salva diversa deliberazione dell'assemblea ordinaria da assumere con le maggioranze previste nell'art. 17.3 del presente Statuto”*.

Ai sensi dell'art. 2433 c.c. è l'assemblea che approva il bilancio a decidere in ordine al se ed in che misura distribuire gli utili.





La regola è, pertanto, quella per la quale la deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio.

L'art. 2328, 2° comma n. 7, c.c. prevede che l'atto costitutivo debba indicare le norme secondo cui gli utili devono essere ripartiti e tali norme sono necessarie in tanto in quanto la società intenda derogare all'art. 2433, 1° comma c.c., altrimenti vale il principio per cui l'assemblea è sovrana in ordine alla decisione sul se e sul quanto della distribuzione degli utili ai soci.

Pertanto, si deve scrutinare il rapporto intercorrente tra l'art. 2328 n. 7 c.c. che ammette l'autonomia statutaria e l'art. 2433 c.c., che investe l'assemblea del potere di deliberare sulla distribuzione degli utili e conseguentemente delibere l'ammissibilità di clausole che, pur con varie formulazioni, consentano, detratte le riserve di vario tipo, che gli utili o una percentuale di essi siano distribuiti ai soci, salvo che l'assemblea non delibere il loro accantonamento.

Ed invero, il potere assembleare di distribuzione degli utili può essere limitato, ma non escluso, di talchè sarebbe certamente illegittima una clausola che prevedesse la distribuzione degli utili senza che l'assemblea possa esprimere una contraria volontà.

La clausola statutaria prevede, conformemente al disposto di legge, che venga distribuito l'eventuale utile risultante dal bilancio approvato, salvo il cinque per cento destinato, al fondo di riserva ordinario e che l'assemblea possa derogare alla regola statutaria.

Pertanto, l'assemblea delibera solo se intenda dare una diversa destinazione da quella della sua distribuzione ai soci. Se non si forma una maggioranza intorno alla destinazione dell'utile, questo viene distribuito, con un chiaro favor per la distribuzione rispetto all'accantonamento. L'utile distribuibile è l'eventuale eccedenza risultante dal bilancio approvato dall'assemblea ordinaria, con la conseguenza che, a seguito dell'approvazione del bilancio, i soci hanno diritto ad un credito liquido ed esigibile nei confronti della società, mentre se la trasformazione dell'utile in dividendo è rimessa all'assemblea dei soci, prima di una tale delibera il socio ha una maturato una mera aspettativa e non il diritto di conseguire il dividendo.

Neppure, si potrebbe predicare una contrarietà di una tale clausola rispetto allo scopo del contratto sociale e ai diritti dei soci.



La funzione del contratto sociale è quella, tramite l'esercizio di un'attività economica, di dividerne gli utili ex art. 2247 c.c. L'art. 2350 c.c. a sua volta riconosce al socio di società per azioni il diritto ad una parte proporzionale dell'utile netto.

Resta da verificare se rimane integro il potere dell'assemblea di disporre diversamente dell'utile di bilancio, anche a seguito dell'innalzamento del quorum deliberativo al 65% del capitale sociale.

Orbene, secondo parte attrice tramite l'innalzamento di tale quorum deliberativo è stato attribuito un potere di veto ai soci di minoranza, tale da precludere ogni politica di accantonamento.

Per contro, occorre tenere a mente il disposto dell'art. 2369, 4° comma c.c., che consente l'innalzamento del quorum deliberativo in seconda convocazione, salvo che in caso di approvazione del bilancio e di nomina e revoca delle cariche sociali, in quanto delibere essenziali per il funzionamento della società.

La norma deve essere considerata, pertanto, di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione analogica ad ipotesi ulteriori a quelle testualmente previste.

Pertanto, non ricade nella previsione la delibera di distribuzione degli utili, per quanto connessa a quella di approvazione del bilancio o quella di accantonamento degli stessi come quella in parola.

Né del resto è vero che sia stato attribuito ad un unico socio di minoranza un diritto di veto.

I tre principali azionisti di ADR detengono, tramite i rispettivi gruppi familiari, il 51%, (Andrea Donà dalle Rose), 24,2% (Isabella Donà dalle Rose) e 14,7% (Rosanna Donà dalle Rose) e pertanto nessuno dei tre azionisti principali può impedire da solo l'assunzione di una delibera sul punto.

Il limite delle deroghe statutarie che innalzino il quorum deliberativo è costituito dal rispetto del principio maggioritario, non essendo consentite deroghe che richiedano l'unanimità dei consensi o che rendano eccessivamente difficile l'assunzione della delibera.

Con riguardo all'assetto dell'assemblea ordinaria di ADdR, Andrea Donà dalle Rose, Isabella Donà delle Rose e Rosanna Donà delle Rose sono titolari, rispettivamente, del 51%, del 24,2% e del 14,7% del capitale ordinario della società.



Pertanto, sarà sufficiente, oltre al voto dell'attore, il voto di uno solo dei due altri azionisti di minoranza, per raggiungere il quorum previsto nello Statuto, senza che sia configurabile in capo ai soci di minoranza alcun potere di veto, non essendo in ogni caso precluso al socio di maggioranza l'impugnativa di una delibera negativa, in caso di abuso del diritto di voto da parte dei soci di minoranza (Tribunale Milano, 28 novembre 2014).

Infine, con riferimento al preteso abuso del diritto che vizierebbe le delibere da I a IV, VI-VII e IX per i motivi sopra riportati da (i) a (viii) si osserva quanto segue.

I punti (i), (ii), (iii) sono già stati oggetto di puntuale disamina.

In ordine al punto (iv), che introduce un meccanismo di voto di lista per l'elezione dei componenti del Cda, esso è volto a far sì che anche i soci di minoranza siano rappresentati proporzionalmente alle azioni detenute e che esprimano due amministratori su cinque.

La Presidenza del Consiglio di Amministrazione riequilibra, quanto al Cda, i poteri spettanti al socio di maggioranza, che può nominare la maggioranza dei membri del Cda e nominare l'amministratore delegato, stabilendone i poteri ed in ogni caso l'art. 33.1 dello Statuto attribuisce non solo al Presidente del Cda e al Collegio Sindacale, ma anche a ciascuno amministratore il potere di chiedere una riunione del consiglio.

Analoghe considerazioni possono essere spese in ordine al voto di lista che consenta ai soci di minoranza di avere un esponente nel Collegio Sindacale e la Presidenza (punti vii e viii).

Quanto all'innalzamento del quorum deliberativo previsto dall'art. 33 comma 4 dello Statuto per le materie ivi elencate, esso è ammesso ai sensi dell'art. 2388 c.c.

Il secondo comma di tale articolo prevede, infatti, diverse disposizioni statutarie in punto quorum e in dottrina è pacifica l'ammissibilità anche di deroghe in aumento, potendo prevedere lo Statuto maggioranze rafforzate, mentre è dubbio che si possa introdurre la regola dell'unanimità.

Conclusivamente le delibere assunte, ad eccezione della delibera n. I (limitatamente alla modifica dell'art. 27.1) mirano a garantire un maggior equilibrio tra i diversi gruppi sociali e una maggiore partecipazione alle decisioni sia del Cda che assembleari, in difetto di elementi che inducano a ritenere tali modifiche del complessivo assetto organizzativo di ADdR spa lesive dell'interesse sociale.



Quanto alla delibera IX, il Collegio intende discostarsi dalle valutazioni del procedimento cautelare per i motivi che si espongono.

Non risulta innanzitutto che il potere di convocare l'assemblea spetti inderogabilmente al Cda come sostenuto da autorevole dottrina e anche dalla Massima 82 del Consiglio Notarile di Milano.

Ed invero, la norma statutaria che attribuisca a singoli consiglieri di amministrazione il potere di convocare l'assemblea risponde all'esigenza di semplificazione del procedimento assembleare e di agevolazione del contributo dei soci alla formazione della volontà sociale, garantendo che i soci siano coinvolti con maggiore tempestività nelle decisioni sociali, omettendo la previa convocazione e riunione dell'organo di amministrazione o di controllo al solo fine di deliberare la convocazione dell'assemblea.

Neppure è ipotizzabile il rischio paventato da parte attrice che il Cda possa non essere informato della richiesta di convocazione; l'amministratore dovrà, infatti, specificare nell'avviso che la convocazione viene fatta su richiesta di uno dei soci ed indirizzarlo anche a tutti gli altri membri del Cda e al Collegio sindacale, così da consentire il coordinamento tra i singoli amministratori ed evitare il rischio che si accavallino più assemblee e così da consentire altresì che ciascuno degli altri amministratori e ciascun sindaco possa esercitare una funzione di controllo sull'amministratore precedente.

Del resto, l'art. 2381, 4° comma c.c. non riserva alla competenza esclusiva dell'organo amministrativo in via collegiale il potere di convocare l'assemblea.

Va da sé che il potere individuale eventualmente riconosciuto dallo statuto può soltanto aggiungersi (non già sostituirsi) al potere/dovere a competenza collegiale imputabile all'organo.

Nel caso in esame, non è elisa la competenza collegiale: l'art. 14 dello Statuto prevede da un lato che sia l'organo amministrativo a convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio, dall'altro prevede che solo il Cda possa convocare l'assemblea quando le materie da trattare richiedono una relazione scritta del Consiglio.

Pertanto, la delega del potere di convocazione in favore di singoli amministratori è conforme all'art. 2366 c.c.

Infine, non può essere accolta la domanda di condanna al risarcimento del danno.



Secondo l'attore il danno consisterebbe nella perdita di valore della propria partecipazione, data dalla perdita del c.d. premio di maggioranza, di cui egli è stato privato a seguito della privazione delle prerogative di socio di controllo di diritto.

Tuttavia, le delibere in parte qua non sono state annullate e pertanto la legittimità delle delibere adottate dall'assemblea straordinaria di ADdR in punto modifica dei quorum esclude l'esistenza del diritto dell'attore al risarcimento del danno.

In ragione del parziale accoglimento delle domande attoree, le spese (comprese quelle della fase cautelare) vengono compensate per 2/3 e per la restante parte poste a carico della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da Andrea Paolo Maria DONA' DALLE ROSE nei confronti di ANDREA DONA' DALLE ROSE & C. spa ed iscritta al n. 8211/19 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, annulla la delibera contrassegnata dal numero I nel verbale notarile, limitatamente alle modifiche apportate all'articolo 27.1 (i) dello Statuto di Andrea Donà dalle Rose & C. S.p.A., assunta dall'assemblea straordinaria di Andrea Donà Dalle Rose & c. spa in data 16.5.2019;
- compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la società convenuta alla rifusione del restante terzo in favore dell'attore, che liquida in € 4.000,00 per compenso (compresa la fase cautelare), oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 6 aprile 2022

Il Presidente est.

dott.ssa Chiara Campagner

